

originale



Originale

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI MONZA SEZIONE PENALE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE - Dott. Giovanni Gerosa

all'udienza del 12 gennaio 2006 ha pronunciato e pubblicato
mediante lettura del solo dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

C. M., n. ...,
residente e dichiaratamente domiciliata in Monza via
..., difesa d'ufficio dall'avv. Antonino De
Benedetti del foro di Monza

presente

IMPUTATA

del reato p. e p. dall'art 633 comma 1 e 639 bis c.p. per
avere arbitrariamente occupato l'appartamento, di proprietà
del Comune di Monza ed assegnato a B. M.,
sito in Monza via ...

Persona offesa: B. m., n. ...
..., res. ... via ...

Conclusioni delle parti:

- Il Pubblico Ministero: assoluzione dell'imputata ex art. 530 terzo comma c.p.p.;
- Il difensore: assoluzione ex art. 530 terzo comma c.p.p.; in subordine concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, minimo pena e benefici di legge.

[Signature]

N. 24/06 Reg.Sent.

N.1750/05 R.G. DIB

N.223/03 R.G.N.R.

Emessa in data

12 gennaio 2006

Depositata in cancelleria

il 13.3.2006

Proposta Impugnazione

il _____

da _____

il _____

da _____

IL CANCELLIERE

IRREVOCABILE

il 28-05-06

IL CANCELLIERE

Redatta Scheda

il _____

Art. N. _____

Campione Penale

IL CANCELLIERE

Estratto per l'esecuzione

il _____

N. _____ Reg. Es.

IL CANCELLIERE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del pubblico ministero in data 22 settembre 2004, C. [redacted] M. [redacted] veniva citata a giudizio innanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del reato di cui in epigrafe.

Dichiarata l'apertura del dibattimento ed ammesse le prove orali e documentali richieste dalle parti, veniva dato corso all'istruttoria dibattimentale, sostanziata nell'escussione dei testi B. [redacted] M. [redacted], T. [redacted] D. [redacted], C. [redacted] G. [redacted], C. [redacted] G. [redacted], S. [redacted] M. [redacted], V. [redacted] S. [redacted] e P. [redacted] D. [redacted] e nell'esame dell'imputata.

Esaurita l'istruttoria dibattimentale, il pubblico ministero ed il difensore concludevano come in epigrafe ed il giudice, all'esito della deliberazione, dava lettura del dispositivo della presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

B. [redacted] M. [redacted], dopo aver premesso di essere stato assegnatario fino al dicembre 2002 di un appartamento sito in Monza via [redacted] di proprietà del Comune di Monza, ha riferito che intorno al dicembre 2002, avendo ottenuto altro appartamento, aveva abbandonato l'immobile di via [redacted] ed aveva iniziato a svuotarlo dai mobili; tornato per completare il trasloco e per imbiancare l'appartamento prima di restituirlo al Comune, si era reso conto che nel frattempo l'immobile era stato occupato da tale C. [redacted] M. [redacted], che vi era entrata con il figlio minore, forzando la precedente serratura e sostituendola; aveva quindi informato dell'accaduto i funzionari del Comune di Monza, i quali gli avevano suggerito di sporgere denuncia, cosa che lui aveva fatto.

T. [redacted] D. [redacted], agente della Polizia Locale di Monza, ha riferito di essere intervenuto il 22 dicembre 2002 presso un appartamento sito in Monza via [redacted] di proprietà del Comune e di avere constatato che lo stesso era stato occupato da C. [redacted] M. [redacted], la quale gli aveva fatto presente di essere stata costretta a fare ciò per il figlio, non avendo alternative.

C. [redacted] M. [redacted] ha ammesso di avere occupato l'appartamento sito in Monza via [redacted] e posto al quarto piano, appena sopra rispetto a quello abitato dai suoi genitori, anch'esso comunale.

L'imputata ha spiegato che, dopo essersi sposata nel 1997 con V. [redacted] S. [redacted] ed avere avuto un figlio nel 1998, aveva vissuto con il marito nell'appartamento



dei genitori, pur avendo domandato al Comune l'assegnazione di un alloggio in quanto lei non lavorava ed anche il marito era disoccupato e svolgeva solo di tanto in tanto qualche lavoro saltuario; il Comune non aveva risposto, ma anzi con lettera 28 gennaio 1998 (acquisita agli atti) aveva diffidato suo padre C. G., intimandogli di allontanare lei e la sua famiglia dall'appartamento; a tale diffida ne erano seguite altre, tra cui quella datata 17 ottobre 2002, con cui il Comune aveva ancora intimato a C. G., moroso, di allontanare la figlia e la famiglia di lei; nel frattempo i rapporti tra C. G. ed il marito dell'imputata si erano incrinati ed il C., ad un certo punto, aveva allontanato da casa sua V. S., mentre vi erano rimasti per un periodo ancora l'odierna imputata con il figlio F.; nel dicembre 2002, però, C. G. aveva allontanato da casa sua anche la figlia, la quale se ne era andata con il bambino e, per due settimane circa, aveva dormito con il bimbo in macchina finchè, stremata dal freddo e non riuscendo a trovare altre persone in grado di ospitare lei ed il figlio, aveva occupato l'appartamento posto sopra a quello dei genitori, che in quel periodo era stato abbandonato dal precedente inquilino; pur sapendo di avere occupato abusivamente l'immobile, l'imputata - che aveva poi trovato un lavoro part-time quale addetta alle pulizie di uffici percependo intorno ad euro 500 mensili - aveva mandato al Comune bollettini di pagamento di 50 euro mensili e, dopo un anno, aveva ricevuto bollettini di pagamento a lei intestati per euro 131 mensili, somma che da quel momento aveva sempre pagato, corrispondendo altresì al Comune la differenza per gli arretrati (sono stati prodotti dalla difesa sia i bollettini da 50 euro, sia quelli da 131 euro, sia una ricevuta relativa a somme arretrate).

L'imputata ha anche dichiarato di essersi vanamente rivolta ai servizi sociali e di avere spiegato al Comune con lettera 12 febbraio 2004 (cfr. in atti) le ragioni della sua condotta, ma di non avere ottenuto dal Comune l'assegnazione di un alloggio; ha poi aggiunto che il marito V. S. aveva vanamente cercato un lavoro ed aveva anche dato la propria disponibilità all'ufficio di collocamento per lo svolgimento di lavori socialmente utili (cfr. doc. in atti).

Il padre dell'imputata C. G. ha confermato il racconto della figlia, precisando anche di averla vista dormire con il bambino nella macchina di una vicina di casa.



[Handwritten signature]

C. G., fratello dell'imputata, ha confermato anch'egli che la sorella, dopo essere stata allontanata dall'appartamento dei genitori, aveva dormito in macchina con il bambino nel dicembre 2002.

Tale ultima circostanza è stata confermata anche da S. M., vicina di casa dell'imputata.

Il marito dell'imputata V. S. ha spiegato che, dopo essere stato allontanato dalla casa dei suoceri, era tornato a Napoli dalla madre, la quale viveva con altri due figli e non era in grado di ospitare nessun altro; ha poi aggiunto di avere lavorato solo saltuariamente fino al 2004, quando era riuscito a trovare lavoro "in regola".

P. D., funzionario del Comune di Monza, ha dichiarato che il Comune dispone di alloggi in misura di inferiore rispetto alle richieste di assegnazione e che i tempi di attesa per chi presenta domanda non sono quantificabili con precisione, anche se di regola non dovrebbero superare i sei mesi.

La materialità del fatto-reato ascritto all'imputata è pacifica ed incontrovertita, essendo certo che C. M. si è introdotta in un appartamento del Comune di Monza, non avendovi titolo, forzando la serratura e poi sostituendola. Altrettanto certo è che la condotta dell'imputata sia stata sorretta dal relativo dolo (coscienza e volontà dell'azione), onde anche l'elemento soggettivo del reato risulta sussistente.

Il tema del processo sta tutto nella verifica circa la sussistenza di eventuali cause di giustificazione, ed in particolare della causa di giustificazione dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p..

La Suprema Corte ha ripetutamente affermato (da ultimo cfr. Cass. sez. II, 19.03.2003 n. 24290) che *ai fini del riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità, nel concetto di danno grave alla persona, secondo la formulazione dell'art. 54 cod. pen., rientrano anche situazioni che pongono in pericolo solo indirettamente l'integrità fisica in quanto attentano alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, tra i quali deve essere ricompresa anche l'esigenza di un alloggio. Tale interpretazione estensiva del concetto di danno grave alla persona, mediante l'inclusione dei diritti inviolabili, impone una più attenta e*

penetrante indagine giudiziaria, diretta a circoscrivere la sfera di azione della esimente ai soli casi in cui siano indiscutibilmente presenti gli altri elementi costitutivi della stessa, quali i requisiti della necessità ed della inevitabilità del pericolo, tenuto conto delle esigenze di tutela dei diritti dei terzi, involontariamente coinvolti, diritti che non possono essere compressi se non in condizioni eccezionali e chiaramente comprovate.

Orbene, ritiene il giudicante che, in applicazione del menzionato condivisibile insegnamento giurisprudenziale, l'imputata debba essere mandata assolta ex art. 530 terzo comma c.p.p. in relazione all'art. 54 c.p. per avere commesso il fatto costrettavi dalla necessità di salvare sé e (ancor più) il figlio minore, da un pericolo attuale ed altrimenti inevitabile di un danno grave alla persona.

E' individuabile ne caso di specie il pericolo attuale di un danno grave alla persona giacchè l'imputata si è risolta ad occupare l'appartamento in questione dopo avere dormito per diversi giorni, in pieno inverno, in automobile con il proprio bimbo di pochi anni.

Deve ritenersi che l'esigenza di tutelare l'integrità fisica e la salute propria e del minore rendano qui scriminata una condotta dell'imputata altrimenti punibile ex artt. 633-639 bis c.p..

Il pericolo di danno grave alla persona propria e del figlio minore non è senz'altro stato causato volontariamente dall'imputata, che si è trovata in quella situazione dopo essere stata allontanata dall'abitazione dei genitori, i quali poco prima avevano cacciato anche il marito dell'imputata.

Gli stessi genitori del resto, a prescindere dagli screzi intervenuti con il marito dell'imputata, erano stati più volte diffidati dal Comune di Monza affinché allontanassero dalla loro abitazione l'imputata e la famiglia di lei, onde può ritenersi che la loro decisione fosse addirittura doverosa.

Dall'istruttoria dibattimentale è poi emerso che ~~C. M.~~ si era rivolta anche ai servizi sociali ed aveva presentato una domanda al Comune per ottenere un alloggio, ma non aveva avuto risposta, pur versando in una situazione economia e lavorativa assai "estrema", giacchè né lei né il marito disponevano di un lavoro stabile e continuativo.

Può quindi ritenersi che il pericolo per la salute dell'imputata e di suo figlio, costituito dall'essersi trovata in pieno inverno senza alloggio e senza denaro, non



A fronte di tali emergenze, merita poi una positiva valutazione anche il comportamento dell'imputata successivo all'abusiva occupazione dell'immobile, giacchè è certo che ~~C. Maria~~ ~~M. Maria~~ abbia dapprima versato al Comune le somme di cui poteva disporre (euro 50 mensili) ed abbia poi corrisposto all'Ente proprietario i canoni richiesti ed anche somme arretrate: ciò costituisce ulteriore dimostrazione che la condotta di abusiva occupazione dell'immobile - obiettivamente illecita - fu posta in essere dall'imputata non certo al fine di avvantaggiarsi abusivamente, bensì al solo scopo di mettere fine ad una situazione di carenza di alloggio che appariva da un lato gravemente pericolosa per la salute e l'integrità fisica sua e del figlio minore, e dall'altro concretamente non superabile in modo diverso.

visto l'art. 530 c.p.p. I° e III° comma

Imputata dal reato a lei ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Così deciso in Monza il 12 gennaio 2006.

dott. Giovanni Gerosa

oggi 13-3-2006

IL CANCELLIERE BS

Claudio FABBRINI